



COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO
DI
TRASPORTO SCOLASTICO**

Art 1 - FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Nell'ambito del diritto allo studio il Comune di Campiglia Marittima assicura il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di I° grado, che abitano nel Comune stesso; organizza altresì il servizio di trasporto scolastico per i bambini frequentanti le scuole dell'infanzia pubbliche e, dietro presentazione di richiesta dei gestori, anche per le scuole dell'infanzia private del territorio comunale.
2. Il servizio in oggetto viene organizzato per garantire a tutti i bambini la frequenza scolastica e per facilitare l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo. Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, sulla base della normativa vigente e compatibilmente con i vincoli economico finanziari dell'Amministrazione Comunale.

Art 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado il servizio avrà inizio il quarto giorno seguente l'apertura delle scuole e sarà erogato per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico regionale, salvo i casi particolari, esposti negli articoli successivi.
2. Per le scuole dell'infanzia il servizio ha inizio in base al calendario predisposto dalle insegnanti della scuola frequentata; gli orari di passaggio degli scuolabus sono previsti al mattino dopo il normale orario di entrata delle scuole primarie e secondarie di 1° grado ed al pomeriggio, prima dell'uscita delle scuole primarie e secondarie di 1° grado
3. Il servizio prevede, oltre alla figura dell'autista, la presenza di personale con mansioni di sorveglianza, obbligatoriamente sulle corse effettuate per gli utenti delle scuole dell'infanzia; sulle corse destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado, il personale di sorveglianza si alternerà sui diversi mezzi, garantendo la presenza laddove il numero degli utenti e le criticità dei percorsi lo richiederanno.
4. Gli scuolabus non potranno percorrere strade private o strade che non consentano ai mezzi il transito e le manovre in sicurezza; inoltre non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
5. All'interno dei centri abitati le fermate dovranno distare tra loro non meno di m. 150, con possibilità di deroga solo per ragioni connesse alla sicurezza della viabilità.
6. I percorsi saranno programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi; la loro organizzazione dovrà tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste. I percorsi e le fermate ufficiali degli scuolabus saranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune e comunicati direttamente agli interessati il primo giorno di scuola, unitamente agli orari di passaggio.

7. Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni potranno essere trasportati ad una fermata diversa da quella prossima al luogo di residenza, se possibile e previa richiesta scritta (anche tramite mail) dei genitori presentata all'ufficio comunale competente. In questo caso si intende che il bambino usufruirà di una fermata alternativa già prevista nello stradario dei bus che servono gli utenti della scuola frequentata dal bambino, senza quindi che questo comporti nessun cambiamento sul percorso e sulle fermate già predisposte.
8. In caso di allerta meteo o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso, senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta. Allo stesso modo non sono previsti rimborsi in caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali o scioperi del personale scolastico, giorni nei quali non potrà essere assicurato il normale svolgimento del servizio

Art 3 - ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. La domanda per ottenere il trasporto scolastico deve essere presentata on line ogni volta che il bambino inizia un nuovo percorso scolastico, secondo tempi e modalità definiti dal bando d'iscrizione e rimarrà valida (salvo rinuncia scritta della famiglia) per tutti gli anni di frequenza della stessa scuola.
2. Le domande pervenute oltre il termine stabilito per la loro presentazione saranno accolte solo se non comporteranno modifiche dei percorsi programmati, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.
3. Al momento dell'iscrizione il genitore sottoscriverà la presa visione e l'accettazione di quanto previsto dal presente regolamento; la mancata sottoscrizione comporterà la non iscrizione dell'utente al trasporto scolastico.
4. L'eventuale rinuncia al servizio deve essere comunicata per scritto, anche tramite mail, all'Ufficio Scuola del Comune che provvederà ad informarne il coordinatore del servizio e l'autista del mezzo utilizzato dall'utente rinunciatario; la quota di iscrizione versata e la tariffa eventualmente già saldata non saranno restituite.

Art 4 - COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa modulata sul valore ISEE della famiglia, suddivisa in tre rate trimestrali; dovranno inoltre versare una quota di iscrizione il cui importo sarà detratto dall'ammontare complessivo della tariffa attribuita.
2. Gli importi delle tariffe sono determinati dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
3. La quota di iscrizione dovrà essere saldata al momento dell'accettazione della domanda, e comunque prima dell'inizio del servizio; in mancanza del pagamento il bambino non sarà inserito tra l'elenco degli utenti.
4. Ogni utente iscritto al trasporto dovrà versare, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico per il quale è stato chiesto il servizio, una prima rata trimestrale; a gennaio ed aprile saranno emesse le altre due rate trimestrali. Gli importi stabiliti dall'Amministrazione comunale saranno pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Campiglia M.ma e comunicati alle famiglie richiedenti il servizio al momento della presentazione della domanda; tali importi non saranno variati nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
5. Per le famiglie che hanno due figli iscritti al servizio è applicata, per il 2° bambino, la riduzione del 30% della tariffa dovuta; è prevista inoltre la gratuità per il 3° figlio.
6. Al fine di incentivare le iscrizioni alla scuola primaria Amici di Campiglia capoluogo, per scongiurare la chiusura causata dall'importante calo demografico, l'Amministrazione ha deciso la gratuità del servizio di trasporto scolastico per le bambine ed i bambini iscritti alla classe prima; per gli utenti delle altre classi è stata prevista la riduzione del 50% della tariffa dovuta.

7. Il pagamento della tariffa ha valore di abbonamento, non vi è alcuna riduzione di retta in rapporto ai viaggi di andata o di ritorno effettuati in numero limitato, né per l'eventuale utilizzo del servizio per la sola tratta di andata o di ritorno
8. In caso di morosità, dopo un primo avviso inviato alla famiglia dall'Ufficio competente, si provvederà alla sospensione del servizio dal 1° giorno del mese successivo al sollecito e si procederà mediante riscossione coattiva così come previsto dalla vigente normativa.
9. Il servizio potrà essere sospeso anche in caso di morosità riferita agli altri servizi scolastici comunali (nido d'infanzia, mensa scolastica), anche se fruiti da altri componenti del nucleo familiare del bambino per il quale si presenta domanda di trasporto.
10. Per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico degli utenti le cui famiglie non possono provvedere al pagamento della quota prevista, il Comune si avvale di apposita relazione del servizio sociale, al fine di prevedere una eventuale esenzione.
11. In caso di domande di iscrizione presentate a servizio già iniziato, la quota di pagamento sarà rimodulata sulla base dei mesi effettivi di utilizzo.

Art 5 - REGOLE DI COMPORTAMENTO SUI MEZZI

1. Agli alunni è vietato, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento; solo ad automezzo fermo i ragazzi potranno lasciare il proprio posto per approssimarsi alla porta di uscita, recuperando gli oggetti personali; gli autisti e gli assistenti non sono responsabili di eventuali oggetti dimenticati sui mezzi.
2. I ragazzi non devono arrecare disagio o disturbo e non devono mettere a rischio l'incolumità degli altri utenti o distrarre l'autista dallo svolgimento del proprio lavoro. Tutti i danni e i guasti arrecati ai mezzi da parte dei trasportati, dovranno essere integralmente risarciti dagli aventi la responsabilità genitoriale.
3. In caso di comportamenti scorretti o pericolosi, il personale in servizio provvederà a richiamare i ragazzi e, nell'eventualità del perseverare di tali comportamenti, segnalerà tempestivamente la problematica all'Ufficio Scuola che penserà a contattare le famiglie degli utenti interessati e deciderà l'eventuale adozione di specifici provvedimenti che potranno prevedere:
 - a) richiamo verbale;
 - b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio ; il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro ha responsabilità genitoriale ed al soggetto che gestisce il trasporto.
4. E' obbligo del genitore, oppure di un familiare maggiorenne, accompagnare i ragazzi alla fermata stabilita e riprenderli in custodia al momento della discesa dai mezzi. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità per tutto ciò che si dovesse verificare ai bambini prima della salita e dopo la discesa dagli scuolabus.
5. Per gli alunni delle scuole dell'infanzia e per quelli degli altri ordini di scuola per i quali non vi sia l'autorizzazione dei genitori alla discesa dai mezzi in autonomia (prevista dalla legge 172/2017), se alla fermata di rientro non vi sarà la presenza di alcun familiare maggiorenne, il ragazzo dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a recuperarlo presso l'autorimessa.
6. Gli autisti e gli assistenti in servizio sui mezzi svolgeranno il loro lavoro nel rispetto delle normative vigenti, tenendo un comportamento professionale ed adeguato all'età particolare degli utenti. Hanno il dovere di tutelare l'incolumità dei minorenni durante i percorsi dei mezzi ed al momento delle fermate; vigileranno al fine di evitare situazioni di pericolo per l'incolumità dei trasportati
7. Il personale in servizio sui mezzi non può apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari stabiliti; eventuali proposte di modifica dovranno essere presentate al coordinatore del servizio che, sentito l'Ufficio comunale competente, darà il proprio consenso.

Art. 6 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.